



# COMUNE DI AFRAGOLA

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI  
DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI  
ASCENSORI DI PROPRIETÀ COMUNALE  
PER LA DURATA DI 12 MESI.

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAVOLA:

F

DATA: LUGLIO 2019

REVISIONE:

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI:

NOTE:



# CITTÀ DI AFRAGOLA

*CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI*  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER LA DURATA DI MESI 12.**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE**

## CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

### art. 1 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Descrittivo Prestazionale, si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti” e DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio.

### art. 2 - Definizioni

- Amministrazione: Comune di Afragola – Stazione Appaltante;
- Appaltatore: L'Impresa Esecutrice delle prestazioni;
- Capitolato: Capitolato descrittivo e prestazionale (il presente documento);
- Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
- Progetto: il progetto del Servizio approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- Elenco dei Prezzi Unitari del Servizio: riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Servizio;
- D. Lgs.: il Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti”;
- Regolamento: regolamento di attuazione DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio;
- DUVRI: Documento di valutazione dei rischi da interferenze, di cui al D.Lgs 81/2008;

### art. 3 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione del **“Servizio di manutenzione programmata e interventi di rifunionalizzazione degli impianti ascensori di proprietà comunale, per la durata di mesi 12”**.

1. Il presente progetto è stato elaborato in linea con le esigenze manutentive e di sicurezza inerenti agli impianti elevatori dislocati nei diversi immobili di proprietà comunale, per la durata di mesi 12 a partire dalla data della consegna del servizio.
2. Gli impianti soggetti agli interventi di cui al presente capitolato sono costituiti da:
  - a) n° 77 impianti ascensori, così come indicato nell'elaborato “B - Elenco Impianti”, allegato al presente capitolato;
  - b) eventuali ed ulteriori impianti che verranno installati nel corso del periodo contrattuale, dovrà essere garantita la conduzione e la manutenzione alle stesse condizioni dell'appalto in corso e con data di inizio delle prestazioni a seguito di comunicazione scritta dal Direttore dell' Esecuzione.

1. L'importo complessivo del servizio ammonta a **€170.000,00 (IVA ESCLUSA)**, di cui €1.163,59 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ripartito in:

	Descrizione	Importo parziale	Importo Totale
A	CAT. OS4		€ 170.000,00
A1	Conduzione e manutenzione Ordinaria programmata	€ 62.896,68	
A2	Manutenzione non programmata e/o manutenzione “a guasto”	€ 107.103,32	

IMPORTO TOTALE LAVORI di cui € 1.163,59 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (incluso nei prezzi unitari)	€ 170.000,00
---	--------------

IMPORTO A BASE DI GARA (A)	€ 170.000,00
----------------------------	--------------

1. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste sulla base degli allegati progettuali.
3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

<b>art. 4 – Caratteristiche essenziali delle prestazioni</b>
--

L'appalto prevede a titolo esemplificativo le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali, la gestione e elaborazione dell'apparato documentale e di sistema necessari per effettuare tutte le operazioni di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, nonché il servizio di reperibilità e primo intervento, principalmente consiste in:

1. Conduzione e manutenzione ordinaria per tutta la durata prevista per l'erogazione del servizio di tutti gli impianti elencati nell'Elenco Impianti, comprendendo l'assistenza tecnica necessaria alla individuazione e risoluzione di eventuali guasti, danni o criticità riguardanti gli impianti;
2. Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, i quali dovranno essere eseguiti nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali;
3. Esecuzione di interventi di manutenzione e/o a guasto avvenuto di limitata entità, sia per guasti che richiedono un immediato intervento dell'Appaltatore per ripristinare l'attività degli impianti che per piccole modifiche di natura funzionale, migliorativa o adeguamenti di sicurezza, dovranno essere eseguiti immediatamente dall'appaltatore nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali, nel limite dell'importo massimo per ogni singolo intervento di € 500,00 dando comunicazione scritta al Direttore dell' Esecuzione entro il giorno successivo e nel limite dell'importo contrattuale relativo alla manutenzione straordinaria;
4. Sostituzioni di parti di impianto e gli interventi effettuati devono essere registrati sul libretto d'impianto. Per casi di particolare necessità o comunque di emergenza, il servizio di manutenzione è prescritto anche nei giorni festivi e nelle ore notturne per il corso dell'intera durata contrattuale;
5. Mantenere ciascun impianto elevatore in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche originali di costruzione;
6. Esaminare regolarmente, verificare, pulire e lubrificare, verniciare tutte le parti degli impianti elevatori, comprese le fosse;
7. Eseguire tutte le necessarie riparazioni e sostituzioni ordinarie e straordinarie, comprese le prescrizioni dei verbali d'ispezione rilasciate dagli organi competenti (D.p.r. 162/99);
8. Sostituire in tempo debito tutte le parti usurate;
9. Usare per i ricambi solo parti originali, in ogni caso tali da non modificare la fisionomia, le caratteristiche, dimensioni o la consistenza dell'impianto; eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale;
10. Controllare e ripristinare l'illuminazione cabina, locale argano locale macchine, vano corsa e

segnalazioni luminose ai piani;

11. Eseguire le verifiche semestrali di legge e registrare sul libretto di impianto e matricola l'esito delle stesse;
12. Verificare periodicamente tutti i dispositivi di sicurezza e di blocco, quelli di controllo e d'allarme, circuiti di manovra e di difesa;
13. Prestare l'assistenza di un tecnico alle visite periodiche da parte di funzionari degli organi competenti a norma delle vigenti disposizioni di legge, quando ne abbia avuto preavviso almeno un giorno prima;
14. Fornitura dei materiali di uso e consumo già compresi nell'importo d'appalto, oltre quanto di seguito indicato:
  - vernici per ritocchi delle strutture metalliche;
  - detersivi ed attrezzi per la pulizia dei locali;
  - fusibili, lampade spia, relais, bobine e materiale minuto per la pulizia delle parti elettriche.
15. Installazione di sistema di comunicazione Bidirezionale per persone bloccate in cabina, comprensivo degli apparati aggiuntivi collocati all'interno del vano fossa e sul tetto di cabina.
16. Attivazione e gestione del servizio di tele assistenza mediante ricezione delle richieste di intervento urgente su chiamata con reperibilità garantita di giorno e di notte per 365 giorni all'anno. La gestione dovrà avvenire mediante attivazione di Call Center (con numero Verde gratuito dedicato all'Amministrazione comunale) al servizio esclusivo delle segnalazioni provenienti da persone bloccate in cabina.
17. Gestione delle chiamate e segnalazioni di malfunzionamento e guasti, sia telefoniche che telematiche tramite struttura di call-center/help desk per le normali segnalazioni di guasto;
18. Modifica dei numeri di telefono memorizzati nei combinatori telefonici bidirezionali degli impianti elevatori, inserendo il proprio numero di emergenza entro 10 gg dalla consegna degli impianti, avendo cura di verificare il corretto funzionamento dell'apparato.
19. Affiggere i cartellini di identificazione della ditta che esegue la manutenzione entro 10 gg dalla consegna degli impianti, avendo cura di togliere i precedenti, con altri avente le dimensioni 110 x 70 mm con nome della ditta e il numero di emergenza e/o verde di telefono ben leggibile.
20. Esporre cartelli su ogni porta di piano quando l'impianto è fermo per manutenzione.

La Ditta appaltatrice terrà l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose durante le ore che vengono eseguiti gli interventi di manutenzione.

#### **art. 4/a - Modalità di erogazione del servizio**

Il periodo di erogazione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori di cui all'elenco impianti rimane stabilito in **365 giorni** per l'intera durata dell'appalto.

Nel corso dell'appalto il manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato; si precisa che deve intendersi per conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.

1. Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi riportati nel successivo Art. 4, e comunque nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato.
2. Con la manutenzione programmata, preventiva, la ditta si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza e l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.
3. Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del contratto di cui al presente Capitolato e

per tutta la durata dello stesso.

4. La Ditta deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche / costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore dovuta a disposizioni normative o direttive comunitarie, il Manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
5. La Ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori.
6. Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
7. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con la Direzione dell' Esecuzione allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie di modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la tecnologia rendendoli in tal modo atti ad aumentare l'operatività ed a migliorare in affidabilità. Il Manutentore deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma.  
Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze tecniche per proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. Il Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche presenti degli impianti elevatori. Il Manutentore deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d'uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi.

#### **art. 4/b - Servizio di pronto intervento**

1. Il servizio di pronto intervento deve comprendere:
  - a. L'Installazione su ogni impianto del sistema di comunicazione Bidirezionale per persone bloccate in cabina, comprensivo degli apparati aggiuntivi collocati all'interno del vano fossa e sul tetto di cabina.
  - b. Le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
  - c. Il servizio di tele assistenza dovrà avvenire mediante attivazione di Call Center (con numero Verde gratuito) dedicato al servizio per persone bloccate in cabina.
2. L'appaltatore fornirà al Direttore dell' Esecuzione il numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni.
3. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere non superiore ai 60 (sessanta) minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina;
4. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere non superiore alle 24 (ventiquattro) ore in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.

#### **art. 4/c - Manovre di emergenza sugli impianti**

La ditta appaltatrice dovrà provvedere in caso di emergenza:

1. ad inviare entro 24 ore dalla segnalazione, un operaio specialista munito di patente di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi rilasciate dalla Prefettura, ad ogni giusta richiesta, per ripristinare l'esercizio degli elevatori nel caso di interruzione del servizio con intervento

esteso a tutti i giorni feriali e festivi.

2. nel caso che fra gli utenti degli impianti elevatori esistano persone disabili, l'intervento di cui al punto a), deve essere effettuato entro 4 ore dalla richiesta.
3. per quanto riguarda richieste di intervento per impianti elevatori guasti con persone a bordo, la Ditta dovrà provvedere ad assicurare un servizio di emergenza 24 ore su 24 ore di tutti i giorni feriali e festivi, mediante l'invio di personale ascensorista entro un tempo non superiore ad 1 ora dalla chiamata. La ditta appaltatrice dovrà comunicare con debito anticipo al Direttore dell'esecuzione, eventuali sospensioni del servizio e dei singoli impianti per eventuali riparazioni.
4. la Ditta appaltatrice dovrà fornire una relazione annuale dove venga evidenziato il livello di sicurezza degli impianti in manutenzione e le eventuali modifiche migliorative.

#### **art. 4/d - Manutenzione ordinaria programmata**

1. Per manutenzione ordinaria programmata si intendono le azioni periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità gli impianti descritti nel presente Capitolato. La manutenzione programmata consiste nell'insieme delle operazioni progettuali, tecniche e gestionali, finalizzate alla conservazione in buono stato di esercizio ed efficienza di tutto il patrimonio onde preservare il livello di sicurezza degli impianti, le sue prestazioni, nonché prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare. Per tutta la durata dell'appalto sarà a totale carico della Ditta appaltatrice la manutenzione ordinaria programmata degli impianti indicati nell'Elenco Impianti.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta a mantenere sempre in buono stato ed al massimo grado di efficienza tutti gli impianti, i macchinari, le apparecchiature, gli equipaggiamenti principali ed ausiliari, in modo da assicurare il loro funzionamento regolare e continuo, provvedendo spontaneamente e tempestivamente alla riparazione e, se necessario, alla sostituzione di tutte quelle parti che non si dimostrassero in buona efficienza.
3. Le sostituzioni di apparecchiature, accessori, parti di impianto, ripristini di ogni genere, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, dovranno essere effettuate con ricambi originali, ovvero con dispositivi uguali a quelli da sostituire; ciò in particolare nel caso di materiali e apparecchiature di installazione unificata nei singoli fabbricati o impianti oggetto dell'appalto. Il rapportino d'intervento contiene le informazioni circa la durata delle prestazioni, l'andamento degli stessi, i materiali sostituiti e le relative certificazioni, allo stesse allegate.
4. Il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti:
  - a. cabina e piani quadri di manovra: pulsanti di chiamata e relative lampadine di segnalazione luminosa, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, lampade di illuminazione e di emergenza batterie e gruppi tampone, pattini retrattili, azionamenti meccanici e contatti elettrici, teleruttori, relè, trasformatori, raddrizzatori, fusibili, morsetti, morsettiere ( sia del quadro che nel vano corsa e cabina);
  - b. locale macchina: guarnizioni varie per motore, freni e centraline oligodinamiche riprogrammazione degli apparecchi bidirezionali e/o relativi combinatori telefonici;
  - c. altro: materiali e piccoli componenti di ricambio, materiale necessario alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. guarnizioni, relè, minuteria varia, cavi elettrici, cuscinetti, lampade, ecc..), pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche; Sono inclusi nel presente contratto la pulizia e disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale macchina, la pulizia delle cabina e binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie

luminose; lampade di illuminazione degli impianti, vano, cabina, locale macchina; batterie, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o emergenza.

d. La pulizia semestrale del vano corsa per quegli impianti elevatori e macchine di sollevamento che presentano vano corsa in vetro.

5. Il Canone non comprende invece la sostituzione delle parti sopra non menzionate, la cui necessità di riparazione o sostituzione deve comunque essere celermente segnalata dal Manutentore al Direttore dell' Esecuzione:

a. Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) ricomprese nel Canone verranno escluse da questo solo se inequivocabilmente dimostrato che la rottura delle parti riparate sia dovuta ad azione vandalica e comunque a danno causato da terzi. A tal fine il Manutentore, qualora ritenga che gli interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, è tenuto ad informare la D.E. della necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile, presentando un preventivo di spesa analitico come dettato nell' Elenco Prezzi Unitari

#### **art. 4/e - Periodicità minima dei controlli**

Allo scopo di garantire la conduzione di cui al precedente articolo dovranno effettuarsi i controlli e le verifiche con le periodicità definite da disposizioni normative o direttive comunitarie per garantire la rispondenza ai dati di progetto:

##### **1. Controlli bimestrali (UNI 10146)**

- a. grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- b. funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- c. segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- d. illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- e. citofoni di cabina e sistemi di collegamento bidirezionale;
- f. impianti allarme;
- g. pulsanti di chiamata e relative lampadine, bottoniere di cabina e di piano;
- h. adeguato livellamento al piano;
- i. verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;
- j. verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- k. verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
- l. verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
- m. verifica del regolare funzionamento e della forza di chiusura dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici delle porte dei piani e delle serrature;
- n. verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- o. eseguire le operazioni di lubrificazione e di pulizia delle parti.

##### **2. Controlli semestrali (DPR 162/99, art. 15)**

- a. simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
- b. verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
- c. verifica dei collettori elettrici;
- d. verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
- e. verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
- f. ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
- g. basamenti ed opere murarie;
- h. verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- i. verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- j. verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- k. annotare i risultati delle verifiche sul libretto di cui all'art. 16 del DPR 162/99;

##### **3. Controlli annuali**



- a. redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
- b. preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo;
- c. report sintetico per ogni impianto degli interventi effettuati

#### **4. Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata**

- a. Il servizio di manutenzione programmata sarà svolto attraverso visite di manutenzione con frequenza di almeno una visita al bimestre, nel normale orario di lavoro del Manutentore, secondo un programma di lavoro di manutenzione preventiva.
- b. Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione. La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma del tecnico in calce ad un registro posto entro il locale macchine inserito in apposita custodia in plastica trasparente e dall'annotazione della data della visita stessa.
- c. Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto di cui all'articolo denominato "reportistica", copia aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegata al libretto di impianto di cui all'art 16 del D.P.R. 162/99.
- d. Il servizio di manutenzione deve inoltre essere effettuato conformemente ai disposti dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.
- e. I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese in contratto, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati con l'ufficio tecnico Direzione dell'Esecuzione.

#### **5. Informazioni agli utenti**

Nel corso degli interventi di manutenzione, l'appaltatore, dovrà provvedere ad apporre a tutte le porte di piano cartelli informativi riportanti il giorno di inizio delle prestazioni di riparazione e la durata di fine lavori prevista.

#### **6. Verifiche periodiche**

- a. Il Manutentore ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (I.S.P.E.L.S., Organismo Notificato, A.S.L. – Città di Milano) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali il Manutentore è tenuto a partecipare con personale qualificato, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.P.R. 162/99, è totalmente a carico del Committente.
- b. Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa.  
Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato.

#### **7. Verifiche di conformità**

- a. Il Manutentore effettuerà, entro 2 mesi dall'inizio del contratto di appalto ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti. A seguito di tale verifica il manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione, impostata secondo la norma UNI EN 81-80: 2004 e DM 26/10/2005, dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l'indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.

- b. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche.
- c. E' facoltà del Committente assegnare l'esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all'esecuzione delle prestazioni, tra le quali dovrà essere ricompresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
- d. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, per l'adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.

#### **art. 4/f - Manutenzione straordinaria ed interventi di adeguamento**

- 1. La Ditta appaltatrice è tenuta altresì a proporre e sottoporre al Direttore dell'Esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che reputerà necessari durante l'esecuzione dell'appalto, corredati da una completa documentazione progettuale esecutiva nel rispetto della normativa vigente (tecnica e sicurezza), e completa di specifiche tecniche, tavole di progetto e dettagliato computo metrico estimativo.
- 2. L'importo delle prestazioni dovrà essere calcolato facendo riferimento ai listini o alle tabelle di formulazione nuovi prezzi riportati nell'Elenco prezzi unitari del presente Capitolato.
- 3. In ogni caso gli interventi potranno essere svolti solo previa autorizzazione del Direttore dell' Esecuzione tramite specifici ordini di servizio.
- 4. Gli interventi di manutenzione straordinaria approvati dalla D.E., laddove programmabili, saranno riportati all'interno del "Programma annuale di manutenzione straordinaria " e saranno condotti secondo le indicazioni di cui all'art. "Sanzioni e penali". Al termine dei singoli lavori di manutenzione straordinaria, l'appaltatore dovrà rilasciare le prescritte dichiarazioni di conformità delle prestazioni eseguiti, complete di elaborati grafici aggiornati, nonché rilasciare i certificati CE relativi agli impianti, agli apparecchi, ai dispositivi di sicurezza.
- 5. In caso di interventi di manutenzione a guasto avvenuto, dato il carattere di non programmabilità degli stessi, gli aspetti legati alla sicurezza saranno normati dal DUVRI che, al suo interno precederà una procedura da seguirsi per tali interventi. Suddetta tipologia d'intervento costituisce discriminata per il Committente per richiedere all'Appaltatore l'aggiornamento del DUVRI.
- 6. L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le attività svolte all'interno dell'edificio, in giorni ed orari tali da consentire comunque l'agibilità e utilizzo degli ambienti di lavoro. Eventuali Fuori Servizio degli impianti per urgenti riparazioni, salvo i casi di forza maggiore, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione appaltante attraverso specifici ordini di servizio dando le opportune disposizioni affinché l'attività delle strutture interessate, venga intralciata il meno possibile. Tali attività straordinarie, laddove programmabili e prevedibili, dovranno essere riportate nel "programma annuale di manutenzione ordinaria" e nei relativi aggiornamenti operativi.
- 7. Nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione straordinaria la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto di tutte le leggi in materia di Contratti Pubblici.
- 8. Di ciascun intervento, dovrà essere fatta relazione sul "Registro delle prestazioni", nel caso in cui l'intervento fosse conseguenza di danni o guasti la relazione dovrà riportare l'identificazione delle cause dinamiche di guasto con allegata documentazione fotografica.

#### **art. 5/a - Proposte di adeguamenti migliorativi sugli impianti**

1. Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità".
2. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultimo per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle proprie scelte tecniche e non potrà costituire occasione per la formalizzazione di riserve contrattuali da parte dell'Appaltatore.
3. E' facoltà del Committente assegnare l'esecuzione delle opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all'esecuzione del servizio, tra le quali dovrà essere ricompresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
4. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, per l'adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.

#### **art. 5/b - Nuovi impianti - modifiche - ripristino danni.**

Nell'eventualità che durante la validità del contratto entrino in esercizio nuovi impianti l'appaltatore ne assumerà la manutenzione completa alle stesse condizioni del contratto in corso.

Il relativo canone a partire dalla data di consegna dell'impianto verrà inserito quadrimestralmente nei pagamenti riguardanti tutti gli altri impianti.

L'importo per il ripristino degli impianti a seguito di danneggiamenti e/o atti vandalici verrà liquidato sulla base dell'elenco prezzi unitari a cui verrà applicato il ribasso d'asta.

#### **art. 5/c - Sospensione di esercizio o smantellamento dell'impianto**

In caso di sospensione di esercizio degli impianti dipendente da temporanea sospensione di erogazione dell'energia elettrica, dalla ritardata esecuzione di eventuali lavori, dalla sospensione dell'utilizzo dell'immobile, come pure da qualsiasi altra causa di forza maggiore dovrà essere effettuato ugualmente il servizio di manutenzione e unicamente dietro richiesta del Direttore dell'Esecuzione l'impianto verrà escluso dalla manutenzione ordinaria senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere.

E' nella facoltà del D.E. l'esclusione nell'esercizio di impianti indicati nell'Elenco degli impianti rapportando il corrispettivo da riconoscere all'effettivo periodo d'esercizio degli stessi.

#### **art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto di manutenzione è stipulato "a misura" come definito dall'art. 3 comma eeee) del D.Lgs 50/2016, con il **criterio di aggiudicazione del minor prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, **mediante unico ribasso su elenco prezzi posto a base di gara.**

## art. 7 - Requisiti richiesti

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza per gli impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettera f) "impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili";
- b) **Capacità economica e finanziaria:** Fatturato minimo annuo di servizi riconducibili all'oggetto della presente gara, per un importo complessivo non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ai sensi del comma 4 lettera a.
- c) **Capacità tecniche e professionali:** tutto il personale addetto alla conduzione e manutenzione dovrà essere in possesso del certificato di abilitazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. o per gli operatori comunitari di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato, dimostrato mediante l'elenco del personale con relative mansioni, con allegata copia dei certificati di abilitazione dei manutentori.

Il possesso di **attestazione SOA** per la **categoria OS4 "Impianti elettromeccanici trasportatori" – Classifica I** tiene luogo al requisito previsto al punto b).

## art. 8 – Norme di riferimento

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate.

A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e per le specifiche tecniche del presente appalto.

- DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163 recante "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio;
- Decreto n°50 del 2016 (Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Legge 04/08/2006 n. 248, conversione del DL04/07/2006 n°223 (Legge Bersani);
- Legge n°2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n°2248, allegato F) per quanto ancora vigente;
- Legge n°55 del 1990 (Legge 19 marzo 1990, n°55, e s.m.i.) per quanto ancora vigente;
- Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n°145) per quanto ancora vigente;
- Legge 31/5/65, n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- Legge n°47/94 e D.Lgs. n°490 del 8/8/94 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m. e integrazioni;
- D.P.R. n°252 del 3/6/98 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- Capo V del DPR n°380 del 06.06.2001 e s.m.i. - norme nella sicurezza degli impianti;
- D.M. ambiente e tutela del territorio del 01.04.2004 utilizzo materiali ecoattivi;
- D.L. 05.02.1997 n°22 "attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e dal D.L. 08.11.1997 n°389 "modifiche ed integrazione al D. Lgs. 05.02.1997 n°22";
- Legge Regionale n°13 del 10.08.2001 Norme in materia di inquinamento acustico
- Normativa CEI 648-11/17- norme per impianti elettrici;D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e successive modificazioni; (Nuovo Codice della Strada);

- normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;
- DUVRI previsto dal D.Lgs. n°81/2008;
- D.P.R. n.162/1999
- Direttiva 95/16/CE e Raccomandazione 95/216/CE
- Norma UNI EN 81-80
- Norma UNI EN 13015-2001

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato descrittivo e prestazionale**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato descrittivo e prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) Capitolato descrittivo prestazionale;
  - b) DUVRI;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:
  - a) la legge 20 marzo 1865, n°2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b) il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n°50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
  - c) l'art. art. 35 commi 28 e 33 del D.L. n°223 del 2006 per quanto concerne la disciplina dei subappalti;
  - d) il Regolamento generale approvato con DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio;

### **art. 11 - Normativa applicabile**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato, delle Leggi antimafia 31 Maggio 1965 n. 575 e 19 Marzo 1990 n. 55 e s.m.i., il Regolamento approvato con DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio, il D.Lgs. n°50/2016 e dal D.Lgs. n°34 del 2003, nonché tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

## **art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

## **art. 13 - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. **110 del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n°50**.

## **art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio delle prestazioni, ottenendo l'approvazione del D.E.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dell'Esecuzione ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dell'Esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso delle prestazioni, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dell'Esecuzione.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dell'Esecuzione dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di verifica di conformità finale.

## CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

### art. 15 – Avvio del Servizio

1. L'avvio del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 12 del Dlgs 50/2016, in tal caso la D. E. indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

### art. 16 - Ordine da tenersi nell'andamento del servizio

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione a presentare prima dell'inizio del servizio, il programma del servizio per l'intervento, con l'indicazione del personale e dei mezzi d'opera che l'Impresa intenderà impiegare per l'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di modificare tale programma, stabilendo l'esecuzione di un determinato servizio entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne richiesta per speciali compensi.

### art. 17 – Direzione dell'Esecuzione - Ordini di servizio – eccezioni dell'appaltatore

L'Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dell'appalto e a quanto ad esso annesso e connesso farà sempre e totalmente ed in ogni caso carico esclusivo all'Appaltatore, si riserva il più ampio diritto di espletare nel modo ritenuto più opportuno il controllo sull'andamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

E' fatto tassativo obbligo all'Appaltatore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini che ad esso ed al personale dipendente venissero impartiti dal Direttore dell'Esecuzione.

Tali ordini potranno essere verbali e/o scritti.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formulazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.

### art. 18 - Direzione tecnica del servizio

Sarà obbligo dell'Appaltatore nominare quale Direttore Tecnico di Cantiere persona di propria fiducia ed in possesso delle necessarie qualità tecniche, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato alla Direzione dell'Esecuzione ed all'Amministrazione.

### art. 19 - Personale dell'appaltatore

1. Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con il Direttore dell'Esecuzione anche in relazione a quanto indicato dal programma del servizio.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti

vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna del servizio, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
  - i regolamenti in vigore in cantiere;
  - il DUVRI e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
5. L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori del presente Capitolato, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

#### a) Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio costituente oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'appaltatore conferisce ai Committenti il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

#### b) Tutela previdenziale ed assicurativa

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. L'appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna delle prestazioni, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali ed assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni.

L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 15 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni, compreso quello conseguente il conto finale, il Responsabile Unico del Procedimento chiede all'Appaltatore il certificato di Regolarità Contributiva.

A garanzia degli obblighi, il Responsabile Unico del Procedimento, opererà una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Inoltre, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016 1 – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di subappalto. In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti dei committenti dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora i committenti constatino la violazione degli obblighi retributivi previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento, ordinerà all'appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori.



La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

#### **art. 20 – Servizio notturno e festivo**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del servizio e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

#### **art. 21 - Responsabilità dell'appaltatore**

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato, qualora questi non siano in contrasto con la normativa stessa.
2. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
3. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione dell'Esecuzione, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

#### **art. 22 - Termini per l'ultimazione del Servizio**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell'appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione e comunque ad esaurimento delle risorse finanziaria.
2. L'ultimazione del servizio dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con R.R. e verrà constatata dal Direttore dell'Esecuzione con apposito verbale.
3. Nel caso che il ritardo si protragga per oltre 20 (venti giorni) dalla data prevista sarà facoltà dell'Amministrazione, rescindere il contratto d'appalto in modo unilaterale e senza alcun preavviso alcuno, con le procedure previste dalla vigente normativa.

#### **art. 23 - Sospensioni**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione delle singole prestazioni redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n°50 del 2016.
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del servizio o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
3. Ove successivamente all'avvio del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza

maggior, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale del servizio non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. In tali casi si intenderà soltanto prorogato il termine di esecuzione del servizio di tanti giorni quanti, dietro ordine ricevuto, è durata la sospensione per cause non imputabili all'Appaltatore.

#### **art. 24 - Proroghe**

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio o i singoli interventi nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 106 comma11 del D.Lgs 50/2016, è prevista l'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **art. 25 - Penali - Premio di accelerazione**

Qualora si verificassero deficienze o negligenza grave nella conduzione, manutenzione ed erogazione del servizio, ritardo nel compimento del servizio è prevista l'applicazione delle seguenti penali, salvo i casi di forza maggior.

Nel caso in cui l'importo di una singola penale superi l'1 ‰ dell'importo contrattuale, la stessa verrà ridotta a tale valore.

#### **26.1. Conduzione e manutenzione programmata**

1. Nell'espletamento del servizio di pronto intervento, è ammesso un tempo limite massimo, (previsto all'art. 10.1 "Servizio di pronto intervento"), il Committente procederà all'applicazione di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni ritardo rilevato. Qualora il ritardo nell'avvio dell'intervento si protragga per più di un ora verrà applicata l'ulteriore penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni ora eccedente.
2. Qualora a seguito di controllo da parte l'Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all'uso dell'impianto, per cause determinate dall'appaltatore, verrà applicata alla Ditta manuttrice una penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell'appalto, verrà applicata una sanzione consistente in Euro dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell'impianto si prolunghi per l'intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto.
4. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, verrà applicata alla Ditta manuttrice una penale di dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi)
5. Nel caso di mancato rispetto del programma lavori a seguito di accertamento da parte dei Tecnici Dei Servizi Tecnologici della non esecuzione delle prestazioni di manutenzione

periodica; la mancata esecuzione delle prestazioni programmati secondo l'elenco della ditta di manutenzione per il giorno fissato, verrà applicata una penale di dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni impianto. In tal caso, dopo l'accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.

L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'infrazione commessa.

## 26.2. Documenti e registrazioni:

- 1. Per mancata consegna nei termini previsti all'Art. "Modalità di esercizio degli impianti" del DUVRI del "Piano della Qualità di Commessa" e del Programma annuale di manutenzione ordinaria" verrà applicata una penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ciascuno dei documenti mancanti, con aggiunta di una penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni ulteriore giorno di ritardo nella consegna dei documenti stessi.
- Per mancata consegna nei termini previsti dell'anagrafica impianti verrà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale con aggiunta di una penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni ulteriore giorno di ritardo.
- Nel caso di mancata presentazione e tenuta delle registrazioni di cui agli art. - "Manutenzione ordinaria programmata" e "Periodicità minima dei controlli" verrà applicata una penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale in caso di singola registrazione mancante e dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per singola registrazione incompleta. L'esistenza delle registrazioni sarà appurata mediante accesso al sistema informatizzato di gestione delle manutenzioni, sistema al quale l'Amministrazione potrà accedere in qualsiasi momento..
- Per ritardo nella consegna degli aggiornamenti e integrazioni richieste dall'Amministrazione relativamente ai seguenti documenti:
  - ✓ Programma annuale degli interventi di manutenzione programmata;
  - ✓ Piano operativo mensile degli interventi di manutenzione programmata;
  - ✓ DUVRI
- verrà applicata una penale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale sarà calcolata dal primo giorno del nuovo mese/anno per il quale è atteso l'aggiornamento. Per mancata consegna dell'elenco aggiornato del personale tecnico incaricato della manutenzione verrà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni inadempienza riscontrata.
- Le penali suddette, dopo la constatazione delle deficienze stesse e la redazione di un breve verbale riepilogativo redatto a cura dell'Amministrazione appaltante, verranno inserite nella contabilità con le modalità di cui all'Art. 35 - "Pagamenti".

## 26.3. Svolgimento del servizio

1. Nel caso di mancato rispetto nella programmazione del servizio preventivamente concordate (inizio e ultimazione servizio), sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale. La penale sarà applicata con deduzione sull'importo dall'ultimo stato di avanzamento.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 16 comma 2 del presente Capitolato – Parte 1;
  - b. nella ripresa delle prestazioni seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione;
  - c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell'esecuzione per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma delle prestazioni;
  - e. mancanza del numero minimo di operai o mezzi richiesti;

- f. insufficiente qualità delle lavorazioni effettuate, in particolare in termini di rispetto delle tempistiche;
  - g. insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza);
  - h. danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative o all'arredo in genere, se non prontamente ripristinato;
  - i. mancato rispetto delle norme tecniche del presente capitolato parte seconda e quindi esecuzione delle opere non a regola d'arte;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
  4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 30 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
  5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
  6. L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione d'Ufficio qualora la gravità dell'inadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, addebitando all'appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse sostenere.
  7. Non sono previsti premi di accelerazione.

#### **art. 26 – Ordini della Direzione dell'esecuzione**

Gli ordini della Direzione dell'esecuzione saranno impartiti al tecnico o all'incaricato dell'Impresa Appaltatrice a mezzo fax, mail o telefonica, in questo caso l'ordine verrà successivamente scritto e notificato all'Impresa Appaltatrice;

Le ditte aggiudicatrici dovranno essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed attrezzature necessarie entro i termini stabiliti e precisati nel relativo ordine di servizio senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del Comune.

#### **art. 27 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga del'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. Il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione delle prestazioni o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni preventivamente concordate, superiore a  $\frac{1}{4}$  della durata degli stessi, e comunque non inferiore a 10 giorni, a discrezione della Stazione appaltante, si darà corso all'inizio della procedura di risoluzione del contratto di cui al comma 4 dell'art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016.

## CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

### art. 29– Anticipazione

Per l'anticipazione si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016.

### art. 30 - Pagamenti in acconto

1. La contabilizzazione delle prestazioni, sarà effettuata: a misura, ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ogni quattro mesi per la conduzione e per la manutenzione straordinaria al netto dello 0,5% a tutela dei lavoratori. Quest'ultima sarà corrisposta a seguito di approvazione dell'Attestato di Regolare esecuzione.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
4. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato alla verifica positiva dei DURC dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori ed alla verifica delle fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente (l'appaltatore le trasmette entro 20 giorni da ogni pagamento). In caso negativo il certificato non sarà emesso fino a conclusione dell'istruttoria in corso senza che nulla sia dovuto all'appaltatore.
5. Il certificato di pagamento è l'atto finale con il quale il RUP chiude l'istruttoria contabile ed attesta il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore; pertanto non può essere sottoscritto sino a quando non si è chiusa l'istruttoria per la verifica della regolarità contributiva (DURC);
6. Il DURC deve essere contestuale per la fase di liquidazione in essere.
7. Inoltre come indicato all'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16 - Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo

### art. 31 - Pagamenti a saldo – Conto finale

1. Nel termine di mesi 3 dalla data dell'ultimazione del servizio sarà redatto dalla Direzione dell'esecuzione il conto finale.
2. L'attestato di regolare esecuzione verrà emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione predetta.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di verifica di conformità, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
4. A compimento delle operazioni di verifica di conformità verrà emesso un certificato di verifica di conformità o un attestato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del verifica di conformità, dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il verifica di conformità si intende approvato.
5. Fino alla data di approvazione del certificato di verifica di conformità restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
6. Qualora durante la verifica di conformità venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il soggetto incaricato riterrà necessari, nel tempo dallo stesso

assegnato.

7. Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione ha luogo l'accettazione delle prestazioni da parte dell'Appaltante.
8. Dopo l'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione sarà pagato il saldo del servizio sempre che l'importo non debba restare vincolato a garanzia di diritti di eventuali creditori, per i titoli previsti dalla vigente normativa.
9. In ogni caso il verifica di conformità (attestato di regolare esecuzione), anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilità stabilite dalle Leggi vigenti nel settore delle opere pubbliche nonché dal Codice Civile.
10. Il conto finale delle prestazioni è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 33, comma 2 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione dell'attestato di regolare esecuzione.
12. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, **ai sensi dell'art. n°1666, comma 2, del codice civile.**
13. La garanzia fidejussoria di cui successivo art. 44 comma 3 deve avere validità, fino alla data di emissione dell'Attestato di Regolare Esecuzione.

#### **art. 32 - Anticipata consegna delle prestazioni**

Avvenuta l'ultimazione delle prestazioni l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere di manutenzione straordinaria eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al verifica di conformità o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

#### **art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n°136 del 13/08/2010)**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al precedente comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00 relative agli interventi di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al precedente

comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al precedente comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al precedente comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

#### **art. 34 - Revisione prezzi**

Per i servizi pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

#### **art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n°50 del 2016 e della L. 21.02.1991, n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art. 36 - Disposizioni generali relative ai prezzi delle prestazioni-Invariabilità dei prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno valutate le prestazioni e le somministrazioni, sono quelli contenuti nell'elenco allegato al contratto.

Essi comprendono, oltre gli oneri derivanti dagli obblighi specificati nel presente capitolato, le spese generali e l'utile per l'Impresa:

- a) per materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi ecc.



ed ogni prestazione per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere;

- b) per gli operai: ogni spesa per la fornitura di attrezzi e utensili del mestiere, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi ecc., le quote per assicurazioni sociali, per infortuni e tutti gli oneri in genere posti a carico del datore di lavoro, nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, i mezzi di trasporto compreso i manovratori, i conducenti e il personale ausiliario;
- d) per le manutenzioni a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, le indennità di cave, di passaggio attraverso proprietà private, di depositi, di occupazioni temporanee e diverse; le opere provvisorie nessuna esclusa, le piste di servizio, i carichi, i trasporti, i cali e scarichi e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I prezzi medesimi, per gli interventi a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Sono inoltre comprese le spese per l'impianto di cantiere, le opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare la prestazione compiuta a perfetta regola d'arte.

Per le prestazioni a misura ed in economia che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

#### **art. 37 - Misurazioni**

Tutte le quantità saranno determinate con misure geometriche o tramite verbali di misurazione.

La Direzione dell'Esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle prestazioni compiute.

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire tutto il personale e gli strumenti necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Con frequenza settimanale l'Appaltatore dovrà fornire i dati relativi alle lavorazioni eseguite. L'Impresa dovrà inoltre fornire a sue spese le fotografie delle prestazioni nel formato e nella quantità che la Direzione dell'Esecuzione richiederà.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento delle prestazioni e delle somministrazioni sono:

- i libretti di misura;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento;
- i certificati di pagamento;
- il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **art. 38 - Prestazioni a misura**

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione delle prestazioni le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o

coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. L'appaltatore è tenuto a far pervenire all'ufficio direzione esecuzione le bolle degli interventi effettuati, in merito alla manutenzione straordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di consentire la verifica in contraddittorio degli atti contabili. Tali bolle devono essere conformi al modello allegato al presente Capitolato.
4. Per eventuali nuovi prezzi si provvederà ove non già presenti nei listini di riferimento recepiti con il presente appalto, ad eseguire l'analisi prezzi.

#### **art. 39 – Prestazioni a corpo**

1. La valutazione delle prestazioni a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione della prestazione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per prestazioni e forniture che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per prestazioni e forniture che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione secondo le regola dell'arte.
3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa delle prestazioni, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

#### **art. 40 - Prestazioni in economia**

La contabilizzazione delle prestazioni in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione".

### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **art. 41 - Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art. **93 comma 1 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.Lgs. n°50 del 2016**, è richiesta una garanzia provvisoria pari **al 2 per cento** dell'importo preventivato delle prestazioni da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

#### **art. 42 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. **103 comma 1 del D.Lgs. n°50 del 2016** l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

l'importo della garanzia è indicato nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso

di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **art. 43 – Riduzione delle garanzie**

Alle garanzie si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

#### **art. 44 - Assicurazione a carico dell'impresa**

L'impresa dovrà aver stipulato polizza assicurativa di Responsabilità Civile per la copertura di eventuali danni a persone o cose con un massimale non inferiore a € 8.000.000,00

### **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

#### **art. 45 - Variazione delle prestazioni**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n°50 del 2016.

#### **art. 46 - Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi**

Tutte le prestazioni/lavorazioni eseguite saranno contabilizzate a misura desunte mediante l'applicazione dell'allegato Prezziario DEI impianti tecnologici 45 II semestre 2014".

### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **art. 47 - Sicurezza**

È a carico dell'impresa appaltatrice e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle norme vigenti in materia e in particolare dal D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte di singoli lavoratori delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro citate e sull'uso dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione.

Entro 30 giorni (trenta) dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei servizi, l'impresa aggiudicataria provvederà alla presentazione del proprio piano della sicurezza per rischi interferenti (DUVRI), in cui per ognuna delle attività previste dal presente Capitolato, siano specificate le modalità, le attrezzature ed i prodotti utilizzati nello svolgimento del presente servizio, nonché tutte le informazioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il DUVRI dovrà essere aggiornato ad ogni variazione o ad ogni cambio di nominativo dei

riferimenti per la sicurezza per conto della ditta aggiudicataria, in esso citati.

Ogni consegna del DUVRI dovrà essere formalizzata tra le parti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga comunque a provvedere, a sua cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n°81/2008, la completa sicurezza nel corso del servizio e l'incolumità delle persone addette allo stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le relative operazioni ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità.

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare le prestazioni/lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **art. 48 - Costi contrattuali per la sicurezza**

1. In base a quanto previsto dal D.Lgs. n°81 del 2008, le amministrazioni appaltanti sono tenute ad effettuare una stima dei Costi della Sicurezza;
2. Il calcolo dei costi "contrattuali" per la Sicurezza è stato determinato nel DUVRI.
3. Mentre i costi inerenti la sicurezza cosiddetti "ex lege", cioè intrinsecamente connessi alle singole prestazioni/lavorazioni e compresi già nei prezzi unitari, come per esempio le spese per i DPI nonché i cosiddetti costi generali, per esempio per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori formazione, sorveglianza sanitaria ecc, costi che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere, non saranno evidenziati perché a totale carico dell'appaltatore;

#### **art. 49 - Manodopera: obblighi dell'impresa**

1. L'Appaltatore dovrà corrispondere agli operai retribuzioni e compensi orari non inferiori a quelli stabiliti dai contratti di lavoro nazionale e locali, ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le provvidenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.
2. La polizza relativa all'assicurazione degli operai dovrà essere esibita alla Direzione dell'Esecuzione prima dell'inizio delle opere, nonché i certificati comprovanti la denuncia del lavoro iniziato agli Enti Assicurativi.
3. Tutti gli operai senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che lavorano in economia, dipendono unicamente ed esclusivamente dall'Impresa.
4. In caso di ritardo debitamente accertato nel pagamento delle retribuzioni degli operai, l'Amministrazione provvederà ad una detrazione sui pagamenti in acconto o alla sospensione del pagamento del saldo sui lavori ultimati.
5. L'Impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui sopra, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### art. 50 – Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 (Subappalto) del Decreto Legislativo n°50 del 18.04.2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs. 50/2016.

### art. 51 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il Direttore dell'Esecuzione e il Responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dai precedenti articoli. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29.04.1995, n°139, convertito dalla L. 28.06.1995, n°246.

### art. 52 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### art. 53 – Riserve e controversie

Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I del D.Lgs. 50 del 2016, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 (Accordo bonario per i lavori) del D.Lgs. 50 del 2016, così come previsto dall'art. 206.

### art. 54 - Condotta delle prestazioni da parte dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, con mandato da depositare presso l'Amministrazione, da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali e comunque gradita dall'Appaltante, che ha anche il diritto di esigere il cambiamento immediato del rappresentante, senza speciale

motivo o indennità di sorta.

La direzione del cantiere deve essere assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, formalmente delegato dall'Impresa.

#### **art. 55 - Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

#### **art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'Amministrazione Comunale chiederà che prima della liquidazione degli stati d'avanzamento lavori, l'Impresa aggiudicataria presenti dichiarazione di regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e contrattuale nei confronti delle proprie maestranze utilizzate nello specifico appalto. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata, tramite l'aggiudicataria, anche dalle Imprese subappaltatrici che hanno lavori nell'ambito dello specifico stato avanzamento lavori oggetto di liquidazione. Resta inteso che l'ufficio Direzione dell'Esecuzione provvederà ad effettuare i relativi controlli in materia per quanto previsto dalle norme vigenti ed ogni qualvolta lo riterrà necessario. In caso di inadempienza in merito agli obblighi di cui sopra, sarà applicato quanto disposto dal Ministero delle prestazioni Pubblici con la Circolare n° 1643 del 22 Giugno 1967 e s.m.i. Ogni atto di liquidazione e quant'altro previsto dalle norme vigenti in materia, avverrà solo ed esclusivamente alla avvenuta verifica della regolarità di cui al punto precedente.

#### **art. 57 - Risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore**

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall'Ente Appaltante ed imputabile alla negligenza dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, si procederà ai sensi del comma 4 dell'art. 108 (Risoluzione) del D.Lgs. 50/2016. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

#### **art. 58 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio delle prestazioni**

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Il completamento delle prestazioni avviene con la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs. n°50 del 2016.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **art. 59 - Ultimazione delle Prestazioni e gratuita manutenzione**

1. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità, che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle prestazioni di ripristino.

2. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le prestazioni con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell'esecuzione ai sensi dei commi precedenti.

3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del attestato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato.

### **art. 60 - Termini per la verifica di conformità o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. L'attestato di regolare esecuzione e/o il certificato di conformità, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

2. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica di conformità o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato e o nel contratto.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

### **art. 61 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

1) tutte le spese relative alla redazione e alla presentazione dell'offerta, le tasse di registro sull'importo

- dell'appalto, le spese inerenti al contratto, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti al contratto, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti la conduzione delle prestazioni e la loro contabilità, le copie dei disegni di progetto e di montaggio per uso di cantiere e per le contabilità delle prestazioni;
- 2) il provvedere a sua cura e spese, allo sgombero di tutte le zone che risulteranno occupate al momento dell'esecuzione delle opere;
  - 3) la fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogane, dazio, imposte, ecc..;
  - 4) il sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
  - 5) la fornitura di supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati ecc. necessari per la esecuzione degli impianti come risulta dalla descrizione delle prestazioni si intendono compresi e compensati con il prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore o con i prezzi unitari per la parte a misura;
  - 6) l'assistenza muraria degli impianti; è compresa nel prezzo dell'appalto, anche se non espressamente indicato nelle voci degli impianti, come onere specifico di tutte le categorie di lavori, la formazione e la successiva chiusura di tracce e fori, la predisposizione delle necessarie forometrie impiantistiche nelle strutture "al grezzo", il fissaggio di graffe, mensole, apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti, nonché ogni onere principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le murature e strutture interessate;
  - 7) le prove funzionali ed i collaudi tecnici delle singole opere specialistiche realizzate in modo tale che il soggetto incaricato della verifica di conformità possa disporre di tutte le certificazioni e approvazioni prescritte per legge.
  - 8) le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, protezioni in genere, pedaggi, tasse e licenze relative, armate centine, casseri sagome, puntelli, taglie attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori. L'installazione di blocco servizi igienici oppure l'utilizzo per lo stesso scopo di strutture limitrofe, se presenti in zona cantiere, con accordi o convenzioni con le stesse, per esempio bar, ecc.
  - 9) l'esecuzione del tracciato plano altimetrico e di tutti i tracciamenti di dettaglio riferite a tutte le opere;
  - 10) il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura;
  - 11) la protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc... in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;
  - 12) lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogni qualvolta ordinato dalla Direzione delle prestazioni e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni;
  - 13) la fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione delle prestazioni, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti;
  - 14) provvedere, qualora richiesto, al prelievo ed all'invio ai laboratori ufficiali dei campioni dei materiali da impiegare per tutte le prove che saranno ritenute necessarie, nonché al pagamento delle tasse e onorari per il rilascio dei relativi certificati;
  - 15) osservare le norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danno a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 164 del 7/01/1956; l'assicurazione di tutte le opere eseguite contro il furto, l'incendio ed i danni di qualunque genere dipendenti da qualsiasi causa, fino alla verifica di conformità intestando la polizza alla Stazione Appaltante;
  - 16) fornire su richiesta della Direzione dell'Esecuzione la documentazione fotografica delle prestazioni in corso, che dovrà essere presentata in due copie formato 13x18 cm. e una copia in negativo;
  - 17) fornire personale e mezzi d'opera e di rilevazione per le misurazioni in contraddittorio necessarie al



- tracciamento ed al rilievo delle prestazioni;
- 18) provvedere, senza diritto ad alcun compenso, alla fornitura e al trasporto dell'energia elettrica (nel caso di utilizzo di generatori di corrente è compreso il consumo del carburante), acqua (se necessario, in caso di particolari cantieri, l'appaltatore provvederà alla fornitura di acqua mediante taniche), gas, ecc., occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito;
  - 19) eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che la Direzione dell'Esecuzione ed il Soggetto incaricato della verifica di conformità riterranno necessarie, compresa la fornitura degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d'opera e delle opere provvisorie; i consumi di energia; la esecuzione degli scavi di assaggio; la prestazione di manodopera specializzata e comunque occorrenti per effettuare le prove stesse; per gli impianti ci si avvarrà delle norme UNI;
  - 20) provvedere a propria cura e spese a tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, da parte degli Enti preposti quali P.M.P., ISPESL, VV.F., ecc.;
  - 21) assumere a proprio carico le spese per occupazioni temporanee (per esempio TOSAP) per depositi, baraccamenti, cantieri ecc. in terreni di proprietà pubblica o privata, nonché per le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti;
  - 22) il trasporto dei materiali all'esterno dell'edificio e poi alla pubblica discarica, ivi compreso l'eventuale onere per lo smaltimento, in conformità alla normativa, e la successiva pulizia dei luoghi interessati dai lavori;
  - 23) custodire di giorno e di notte il cantiere, i materiali ed i mezzi d'opera, fino al termine previsto in contratto per la conclusione delle prestazioni e verifica di conformità;
  - 24) Se richiesta dalla Direzione dell'Esecuzione, le certificazioni relative alle opere eseguite;
  - 25) l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura delle schede tecniche e schede di sicurezza di tutti i materiali e prodotti utilizzati durante le operazioni di lavoro. Tutta la documentazione, riguardante l'intera opera, dovrà inoltre essere presentata dall'Appaltatore a fine lavori, in occasione della firma del verbale di ultimazione e, comunque, prima della presentazione dello stato finale.
  - 26) mantenere fino alla verifica di conformità le opere eseguite e qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione delle prestazioni fino al loro verifica di conformità, la Stazione Appaltante intendesse iniziare l'uso delle opere, l'Appaltatore deve egualmente rispondere fino al verifica di conformità dei difetti derivanti da vizio o negligenza o da imperfezione dei materiali;
  - 27) fornire ed esporre in cantiere un tabellone con le scritte e dimensioni che verranno fissate dalla Direzione Lavori;
  - 28) mantenere la disciplina in cantiere, allontanare e sostituire quei tecnici, rappresentanti e operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, la Stazione Appaltante o la Direzione delle prestazioni richiedesse l'allontanamento anche immediato;
  - 29) l'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nel bando di gara e nel contratto;
  - 30) l'Appaltatore dovrà tenere conto delle necessità di non interrompere le attività, e dovrà quindi proteggere con diaframmi smontabili (transenne, nastro segnaletico, telai in legno e teli p.v.c. di adeguato spessore, o altre soluzioni) le zone di lavoro rispetto alle zone ove vengono svolte le altre attività, creando, inoltre, idonei corridoi e vie di passaggio protette per la separazione, sia temporanei che permanenti, dei percorsi destinati agli utenti. Tali opere provvisorie sono da considerarsi comprese nel prezzo a corpo accettato dall'Appaltatore.
  - 31) l'Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire anche tutte quelle piccole opere connesse alle singole forniture, quali ad esempio ripristini di parti elettriche, di impianti termoidraulici, ripristini di murature ed intonaci, di serramenti, ed altro.  
Tali piccole opere, ancorché non descritte, sono da considerarsi comprese nel prezzo a corpo accettato dall'Appaltatore; Inoltre l'Appaltatore dovrà elaborare per ogni singolo corpo d'opera una relazione tecnico- descrittiva nella quale vengano elencate le diverse fasi di lavoro operate sui manufatti oggetto dell'appalto, compresa l'indicazione e le modalità d'uso dei singoli prodotti utilizzati per tali operazioni di lavoro.
  - 38) i disagi e gli oneri di qualsiasi tipo eventualmente derivanti dall'organizzazione del cantiere e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo sono da ritenersi compresi e completamente

remunerati e pertanto nessun onere o compenso speciale o aggiuntivo sarà dovuto all'appaltatore per eventuali disagi o oneri derivanti dalla organizzazione del cantiere in funzione delle attività.

- 39) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- 40) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
- 41) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dell'esecuzione che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- 42) L'appaltatore, secondo quanto disposto **dall'art.36-bis della Legge 04/08/2006 n.248 (legge Bersani)**, in merito alle misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve dotare ogni lavoratore di idoneo documento identificativo, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo stesso.

Nonché a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

#### **art. 62 - Documenti di identificazione**

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.
2. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.
3. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dell'esecuzione e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dell'esecuzione sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettura del 11.05.2006 pg n. 9B13/200300415 Div GAB. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dell'esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

#### **art. 63 – Responsabilità**

L'impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del presente appalto, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere a congrua assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, restando completamente esonerato e comunque sollevato il Comune di Rho da ogni responsabilità al riguardo anche nel caso siano stati presenti ai lavori dipendenti del comune.

#### **art. 64 - Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta delle prestazioni. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione provvede, redigendo apposito verbale, gli accertamenti del caso. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo delle prestazioni necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

#### **art. 65 - Dichiarazioni dell'impresa**

L'Impresa dichiara esplicitamente:

- di aver pienamente valutato nelle loro conseguenze economiche tutti gli oneri e rischi generali, particolari e speciali del lavoro e gli obblighi, anche quelli esorbitanti la stretta esecuzione delle prestazioni e relative provviste, assunti secondo, il presente Capitolato, e secondo leggi, norme, regolamenti e disposizioni generali.
- di ritenersi completamente compensata e soddisfatta per tutte le sue spese generali, per le sue prestazioni, forniture e lavori con la corresponsione dei prezzi a misura secondo l'elenco previsto in contratto, rinunciando esplicitamente a chiedere ogni altro qualsiasi indennizzo, intendendo che i prezzi stessi sono pienamente compensativi per i tipi e qualità dei materiali, per esecuzione e conduzione delle prestazioni secondo le norme specifiche e generali del presente capitolato speciale e quelle delle leggi, norme e disposizioni alla cui osservanza è obbligata.

#### **art. 66 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del attestato di regolare esecuzione. Le spese necessarie per il rilascio delle certificazioni di conformità e relativi rilievi e prove come da Norme CEI e Leggi del settore.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto

all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.